



COMUNE DI GIANICO

Provincia di Brescia

Piazza Alpini, n.13 - 25040 GIANICO (BS)
Telefono 0364/531570 - Fax 0364/535261 - e-Mail: info@comune.gianico.bs.it
Codice Fiscale 81001550177 - Partita I.V.A. 00723540985

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 01.08.2019)

INDICE

Premessa

CAPO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Norme applicabili
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Principi generali
- Art. 5 Liceità, correttezza e trasparenza
- Art. 6 Finalità del trattamento

CAPO II SICUREZZA E LIMITI NEL TRATTAMENTO DEI DATI

- Art. 7 Minimizzazione dei dati
- Art. 8 Esattezza
- Art. 9 Conservazione delle immagini
- Art. 10 Sicurezza

CAPO III TITOLARE, RESPONSABILI E DESIGNATI DEL TRATTAMENTO

- Art. 11 Titolare del trattamento
- Art. 12 Responsabile del trattamento
- Art. 13 Soggetti Designati al trattamento
- Art. 14 Eventuale gestore in outsourcing

CAPO IV INFORMAZIONE E ACCESSO AI DATI PERSONALI

- Art. 15 Informativa
- Art. 16 Procedure per l'accesso alle immagini da parte dell'interessato o di altro soggetto privato

CAPO V DISPOSIZIONI GENERALI E NORME FINALI

- Art. 17 Provvedimenti attuativi
- Art. 18 Pubblicità del regolamento
- Art. 19 Entrata in vigore e modifiche regolamentari

Fac-simile – Istanza per la richiesta di accesso a videoregistrazioni

Premessa

Il presente regolamento disciplina l'attivazione e la gestione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano di Gianico in modo da garantire che si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla protezione dei dati personali.

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio urbano del Comune di Gianico e collegato alla centrale operativa dell'Ufficio della Polizia Locale di Gianico e a quella delle forze dell'ordine.

In particolare, disciplina le modalità di raccolta, di trattamento e di conservazione delle immagini.

Art. 2 – Norme applicabili

Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:

- **Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR)** del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, di seguito Regolamento UE;
- **D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196**, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni, di seguito Codice privacy;
- **D. L. 23 febbraio 2009 n. 11**, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", articolo 6;
- **Circolare del Ministero dell'Interno** del 02 marzo 2012 n. 558/A/471;
- **Provvedimento in materia di videosorveglianza** emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010, di seguito Provvedimento del Garante.

Art. 3 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si definisce:

- a. per "**trattamento**", qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- b. per "**dato personale**", qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. L'immagine che riprende una persona consentendo di identificarla anche in via indiretta è un dato personale;
- c. per "**Ente**", il Comune di Gianico;
- d. per "**Titolare**", l'Ente Pubblico, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e. per "**Responsabile**", la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- f. per "**Designato o autorizzato**", le persone fisiche autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- g. per "**Interessato**", la persona fisica identificata o identificabile mediante le immagini rilevate dall'impianto di videosorveglianza;
- h. per "**Centrale operativa di controllo**", luogo ove vengono visionate le immagini da parte del personale autorizzato.

Art. 4 – Principi generali

Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento UE, il sistema di videosorveglianza è installato e utilizzato in modo che le immagini che riprendono le persone fisiche presenti sul territorio siano:

- a. trattate in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- b. raccolte per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattate in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
- c. adeguate, pertinenti e limitate a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattate («minimizzazione dei dati»);
- d. esatte e, se necessario, aggiornate («esattezza»);
- e. conservate in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattate («limitazione della conservazione»);
- f. trattate in maniera da garantire un'adeguata sicurezza, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

Art. 5 – Liceità, correttezza e trasparenza

1. La base giuridica che legittima il trattamento delle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza è costituita ai sensi dell'articolo 6 par. 1 lettera e) del Regolamento UE dall'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri. Essa si fonda ai sensi dell'articolo 2 ter del Codice privacy sulle norme di legge indicate all'articolo 2 del presente regolamento e sulla disciplina del regolamento stesso.

2. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300 del 20 maggio 1970), gli impianti di videosorveglianza non sono utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale. Sono adottate tutte le cautele per evitare che le telecamere riprendano luoghi di lavoro anche temporanei o occasionali. E' comunque vietato qualsiasi utilizzo a tali fini di immagini di dipendenti comunali che vengano fortuitamente ripresi dalle telecamere durante l'attività lavorativa.

3. La correttezza del trattamento è garantita dal rispetto di quanto disposto dal Provvedimento del Garante per quanto compatibile con la disciplina del Regolamento UE o di altri provvedimenti che dovesse emettere in materia.

4. La trasparenza del trattamento è garantita dalla presenza del cartello con l'informativa sintetica in prossimità delle telecamere e dalla disponibilità dell'informativa completa sul sito internet del Comune e presso il Comando della Polizia Locale.

5. Si provvederà ad effettuare la valutazione di impatto, prevista dall'articolo 35 del Regolamento UE, qualora si intendesse ricorrere:

- a. a sistemi cosiddetti intelligenti dotati di software che permettono ad esempio l'associazione di immagini a dati biometrici o che sono in grado di riprendere, registrare automaticamente e segnalare comportamenti o eventi anomali;
- b. a sistemi integrati che collegano videocamere tra soggetti diversi, che consentono la sorveglianza da parte di società specializzate, mediante collegamento ad un unico centro.

Art. 6 – Finalità del trattamento

1. Le finalità perseguite attraverso l'attivazione del sistema di videosorveglianza, attingono allo svolgimento delle funzioni proprie dell'amministrazione comunale previste dalla legge:

- vigilanza del territorio al fine di prevenire e contrastare determinati comportamenti che impediscano la fruibilità del patrimonio pubblico e determinino lo scadimento della qualità urbana;

- prevenzione e contrasto dei pericoli che minaccino la sicurezza urbana, tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione, ovverosia i bambini, i giovani e gli anziani;
- controllo del traffico allo scopo di identificare, in tempo reale, i luoghi di ingorghi viabilistici per consentire il pronto intervento della Polizia Locale; comunicare agli utenti della strada le vie di maggiore intensità di traffico ed ogni altra notizia utile relativa alla viabilità; consentire la ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali; monitorare la circolazione al fine di prevenire e reprimere le violazioni al Codice della Strada; analizzare i flussi di traffico anche per la predisposizione dei piani comunali del traffico;
- attivazione di uno strumento attivo e operativo di Protezione civile sul territorio comunale;
- rilevazione di infrazioni a norme di legge o di regolamento di competenza della Polizia Locale, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente, all'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche nonché al rispetto delle disposizioni concernenti le modalità, la tipologia e l'orario di deposito rifiuti, a condizione che non sia possibile procedere efficacemente agli accertamenti con sistemi tradizionali meno invasivi.

2. Considerando che il sistema di videosorveglianza è collegato alla Centrale operativa dei Carabinieri di Artogne, che può accedere alle immagini in tempo reale e in differita, le finalità perseguite da questi ultimi sono quelle attinenti alle proprie competenze in materia di sicurezza, ordine pubblico, prevenzione e repressione dei reati. Il trattamento delle immagini da parte dei Carabinieri di Artogne non è oggetto del presente regolamento.

CAPO II

SICUREZZA E LIMITI NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 7 – Minimizzazione dei dati

1. L'installazione delle videocamere avviene esclusivamente nei luoghi pubblici indicati nell'elenco allegato al presente regolamento. L'elenco potrà essere modificato con specifica deliberazione della giunta comunale che vi provvederà considerando con cura che le immagini vengano raccolte e registrate solo per il raggiungimento delle finalità individuate all'articolo 6.

2. La localizzazione delle videocamere e l'angolo visuale devono essere tali da evitare, per quanto possibile, la ripresa di abitazioni e proprietà private.

La risoluzione della ripresa è bassa quando le videocamere sono utilizzate per verificare traffico, ingorghi, esondazioni, ecc., mentre è alta negli altri casi. La risoluzione della ripresa deve essere ridotta nei casi in cui le aree inquadrare siano, temporaneamente o occasionalmente, sede di lavoro dei dipendenti comunali (ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica od il ritiro dei rifiuti solidi).

3. L'utilizzo del brandeggio, disponibile per alcune delle videocamere installate, è consentito agli agenti della Polizia Locale autorizzati secondo specifiche istruzioni.

4. Le videocamere collocate all'interno degli edifici scolastici o nelle aree esterne di pertinenza sono attivate esclusivamente negli orari di chiusura degli edifici.

5. Le videocamere utilizzate per il controllo del traffico devono riprendere solo la targa del veicolo e gli altri elementi necessari per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni (ad esempio, il tipo di veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta). Le fotografie ed i video non possono essere inviati al domicilio dell'interessato del veicolo, che potrà richiedere di visionare la documentazione. Al momento dell'accesso, laddove siano stati ripresi, i passeggeri a bordo del veicolo dovranno opportunamente essere oscurati o, comunque, resi non riconoscibili.

Art. 8 – Esattezza

1. Sono adottate tutte le misure tecniche e organizzative per assicurare che le immagini registrate non siano modificate, sostituite o eliminate.

2. A tale scopo, l'accesso alle immagini conservate è consentito:

- a. agli agenti della Polizia Locale che sono espressamente autorizzati e ricevono specifiche istruzioni;
- b. al soggetto terzo, che effettua la manutenzione del sistema, con cui è stipulato un accordo per la protezione dei dati personali e opera come Responsabile del trattamento.

3. L'accesso alle immagini è consentito previa identificazione mediante credenziali. I log di accesso sono registrati e conservati per lo stesso periodo di conservazione delle immagini.

Art. 9 – Conservazione delle immagini

1. Il sistema di videosorveglianza è sempre attivo, fatto salvo quanto espressamente indicato con riferimento a specifici contesti.

2. Le immagini sono conservate per un periodo limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione, come previsto dall'articolo 6 comma 8 D. L. 23 febbraio 2009 n. 11, fatto salvo si debba aderire a una precisa richiesta della polizia giudiziaria o della magistratura.

Art. 10 – Sicurezza

Sono adottate le seguenti misure di sicurezza tecnica e organizzativa a protezione del sistema di videosorveglianza e delle immagini raccolte e registrate:

- il sistema è composto da una rete di comunicazione dati wireless/fibre ottiche connessa alla sala controllo presso il Comando di Polizia Locale. La rete è protetta da sistemi crittografici;
- le immagini sono visualizzabili on line solo da monitor collocato presso la sede del Comando della polizia locale di Gianico.
Il monitor è installato in una stanza non accessibile al pubblico ed è visibile solo dagli agenti di polizia autorizzati;
- le immagini sono registrate su un server collocato presso la sede Municipale, in un locale custodito e non accessibile al pubblico;
- l'accesso al server è consentito al Responsabile del Servizio di Polizia locale e agli agenti della polizia locale autorizzati. L'accesso avviene mediante credenziali di accesso personali. La password può essere modificata autonomamente dal titolare delle credenziali;
- il server non è collegato né alla rete comunale né alla rete internet;
- il collegamento alla Centrale dei Carabinieri di Artogne avviene mediante connessione crittografata;
- non sono effettuate copie delle immagini registrate a meno che non sia strettamente necessario. In questo caso le immagini debbono essere crittografate;
- l'accesso del soggetto esterno che effettua la manutenzione è effettuato alla presenza degli agenti autorizzati, o in remoto tramite personali credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini.

CAPO III

TITOLARE, RESPONSABILI E DESIGNATI DEL TRATTAMENTO

Art. 11 – Titolare del trattamento

1. Il Comune di Gianico è titolare dei trattamenti descritti nel presente regolamento.

2. Il Comando dei Carabinieri di Artogne è titolare dei trattamenti effettuati in virtù del collegamento con il sistema di videosorveglianza del Comune di Gianico.

Art. 12 – Responsabile del trattamento

Il Responsabile del trattamento è il Responsabile dei servizi afferenti all' Area Polizia locale di Gianico. Ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE, il Responsabile:

- a. utilizza il sistema di videosorveglianza e tratta le immagini rilevate nel rispetto del presente regolamento;
- b. provvede in modo che l'informativa sintetica e quella completa siano disponibili come previsto dal presente regolamento;
- c. verifica che siano rispettate le regole sui tempi di conservazione delle immagini e valuta la legittimità della conservazione ulteriore rispetto ai termini previsti;
- d. se necessario, provvede direttamente a effettuare le copie delle immagini che debbono essere consegnate a terzi o conservate in modalità crittata;
- e. individua gli agenti di polizia autorizzati al trattamento (Soggetti Designati) dando loro specifiche istruzioni compreso il richiamo agli obblighi di riservatezza a cui sono tenuti;
- f. adotta misure organizzative per assicurare che l'accesso al monitor avvenga solo da parte del personale autorizzato e che l'accesso ai locali dove risiede il server sia controllato.
- g. verifica l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate segnalando al Titolare la necessità di integrazioni o modifiche;
- h. verifica le richieste di accesso alle immagini degli interessati e di altri soggetti valutandone la legittimità ai sensi di quanto prescritto dal presente regolamento e dalla normativa di riferimento. In caso positivo, adotta le cautele necessarie, provvede a darvi attuazione;
- i. collabora a eventuali verifiche sul rispetto di quanto disposto dal presente regolamento effettuato dal Titolare attraverso propri delegati;
- j. non ricorre ad altri Responsabili del trattamento, a meno di essere espressamente autorizzato dal Titolare;
- k. comunica al Titolare, non appena ne abbia avuto conoscenza, eventuali violazioni dei dati personali anche sospette o incidenti di sicurezza da cui possano derivare tali violazioni.

Art. 13 – Soggetti Designati al trattamento

1. I Soggetti Designati del trattamento sono gli agenti della Polizia locale che vengono debitamente autorizzati e istruiti dal Responsabile del trattamento.
2. Qualora dalla visione delle immagini registrate dovessero emergere fatti indicativi di ipotesi di reato, i Soggetti Designati alla videosorveglianza dovranno provvedere immediatamente e senza indugio a darne immediata comunicazione agli organi competenti ai sensi e per gli effetti degli art. 347 e art. 331 c.p.p. (Obbligo di denuncia da parte di pubblici Ufficiali e incaricati di un pubblico servizio).

Art. 14 – Eventuale gestore in outsourcing

Qualora la manutenzione del sistema di videosorveglianza sia affidato ad una società esterna, questa opera come Responsabile del trattamento nel rispetto di uno specifico accordo per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE.

CAPO IV INFORMAZIONE E ACCESSO AI DATI PERSONALI

Art. 15 – Informativa

1. In prossimità delle videocamere deve essere apposto il cartello con l'informativa sintetica secondo il facsimile proposto dal Garante aggiornato con il richiamo al Regolamento UE.
2. Sul sito comunale e presso il Comando della polizia locale deve essere disponibile l'informativa completa qui di seguito riportata.

“Informativa sull'utilizzo del sistema di videosorveglianza
(ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento 2016/679/UE)

Titolare

Comune di Gianico, Piazza Alpini n. 4 25040 – Gianico (BS), info@comune.gianico.bs.it – Tel. 0364-531570

Il Comune ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati che si può contattare via mail a rpd@comune.gianico.bs.it

Finalità e base giuridica del trattamento

Il sistema di videosorveglianza è installato per ragioni di sicurezza del territorio e di protezione degli individui, in particolare per:

- vigilanza del territorio al fine di prevenire e contrastare determinati comportamenti che impediscano la fruibilità del patrimonio pubblico e determinino lo scadimento della qualità urbana;
- prevenzione e contrasto dei pericoli che minaccino la sicurezza urbana, tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione, ovverosia i bambini, i giovani e gli anziani.
- controllo del traffico allo scopo di identificare, in tempo reale, i luoghi di ingorghi viabilistici per consentire il pronto intervento della Polizia locale; comunicare agli utenti della strada le vie di maggiore intensità di traffico ed ogni altra notizia utile relativa alla viabilità; consentire la ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali; monitorare la circolazione al fine di prevenire e reprimere le violazioni al Codice della Strada; analizzare i flussi di traffico anche per la predisposizione dei piani comunali del traffico;
- attivazione di uno strumento attivo e operativo di Protezione civile sul territorio comunale;
- rilevazione di infrazioni a norme di legge o di regolamento di competenza della Polizia locale, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente, all'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche, nonché al rispetto delle disposizioni concernenti le modalità, la tipologia e l'orario di deposito rifiuti, a condizione che non sia possibile procedere efficacemente agli accertamenti con sistemi tradizionali meno invasivi;

Il trattamento è effettuato in esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri.

Comunicazione a terzi

Le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza possono essere visionate in tempo reale o in differita da personale espressamente autorizzato.

Responsabile del trattamento è il Comandante della Polizia locale di Gianico.

Il Comando dei Carabinieri della Stazione di Artogne è collegato al sistema di videosorveglianza oggetto del presente regolamento.

Conservazione dei dati

Le immagini sono conservate per 7 giorni, dopo di che vengono automaticamente cancellate.

Diritti dell'interessato

L'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. Ha, inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali e quello alla portabilità dei dati. I diritti possono essere esercitati rivolgendosi a rpd@comune.gianico.bs.it.

L'interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali”.

Art. 16 – Procedure per l'accesso alle immagini da parte dell'interessato o di altro soggetto privato

1. La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al Responsabile del Servizio Polizia locale di Gianico, Responsabile del trattamento.

2. L'istanza, secondo il modello base “Istanza” che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento, deve indicare a quale videocamera dell'impianto di videosorveglianza si faccia riferimento e le seguenti ulteriori informazioni finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini, tra cui:

- il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa;
- indicazioni sull'abbigliamento indossato, accessori ed altri elementi;
- presenza di altre persone;
- attività svolta durante le riprese.

Qualora il richiedente non coincida con l'interessato dovrà fornire motivazione documentata della richiesta.

3. L'istanza è negata con comunicazione scritta:

- nel caso in cui le immagini di interesse non siano conservate;

- nel caso in cui l'istanza sia presentata da un soggetto diverso dall'interessato e la motivazione addotta non giustifichi la comunicazione delle informazioni.
4. Le immagini acquisite vengono consegnate:
 - a. direttamente all'interessato se riguardano solo quest'ultimo;
 - b. all'Autorità giudiziaria o di polizia che abbia ricevuto la denuncia/querela dandone comunicazione al terzo che ne ha presentato richiesta.
 5. Il procedimento si conclude entro 30 giorni.

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI E NORME FINALI

Art. 17 – Provvedimenti attuativi

Spetta alla Giunta l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti al presente regolamento, con particolare riferimento all'individuazione ed all'aggiornamento dell'elenco dei siti di ripresa, alla fissazione degli orari delle registrazioni solo nel caso in cui siano diversi da quelli previsti dal presente regolamento, all'individuazione di eventuali ulteriori responsabili del trattamento, all'aggiornamento dell'informativa, alla definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento.

Art. 18 – Pubblicità del regolamento

1. Copia del regolamento sarà altresì pubblicata all'albo pretorio e sul sito internet dell'Ente Pubblico.
2. A cura del Segretario comunale, copia del presente regolamento è inviata:
 - a. a tutti i consiglieri comunali ed agli eventuali assessori esterni in carica;
 - b. ai segretari delle commissioni consiliari;
 - c. a tutti i responsabili dei servizi comunali;
 - d. all'organo di revisione.
3. L'invio di cui al precedente comma è ripetuto ad ogni rinnovo dei consigli e delle commissioni.

Art. 19 – Entrata in vigore e modifiche regolamentari

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.
2. I contenuti del presente regolamento sono oggetto di adeguamento in caso di aggiornamento normativo della materia relativa al trattamento dei dati personali. Gli atti normativi, gli atti amministrativi emanati dal Garante per la protezione dei dati personali o gli atti regolamentari generali adottati dal Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

FAC – SIMILE
ISTANZA per RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI

Il sottoscritto, identificato tramite, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy richiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato dati personali a sé stesso afferenti.

Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:

1. luogo o luoghi di possibile ripresa
2. data di possibile ripresa
3. fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti)
4. abbigliamento al momento della possibile ripresa
5. accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti)
6. presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione)
7. attività svolta durante la ripresa

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti

(luogo e data) (firma)

In fede

PARTE DA CONSEGNARE AL RICHIEDENTE

In data alle ore il/la Sig./Sig.ra
ha avanzato richiesta di accesso a videoregistrazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.

(firma del ricevente la richiesta)

Il presente regolamento:


- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del/...../..... con atto n.;
- è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi:
 - mediante affissione all'albo pretorio comunale (*art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267*);
 - nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

dal/...../..... al/...../.....

con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;

- è entrato in vigore il/...../.....

Data/...../.....



Il Responsabile della
pubblicazione

.....